SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2025, n. **1 (Raccolta 2025)**.

Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante «Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica al fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire alle famiglie di procedere con le domande di iscrizione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado entro il mese di gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*quater*, sono inseriti i seguenti:

«83-*quinquies*. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla ri-

forma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater*, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater* è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83-*sexies*. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la delibera di dimensionamento, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-*quinquies* e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-*quinquies*. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

83-*septies*. Per l'attuazione dei commi 83-*quinquies* e 83-*sexies* è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

83-*octies*. La regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

2. All'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

b) al quarto periodo, le parole: «Con deliberazione motivata della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».

3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00006

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. **219**.

Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-*bis* della legge 5 agosto 2022, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 27, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche al fine di favorire la ripresa e il rilancio di dette attività;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 12, concernente semplificazioni in materia di attività commerciali, che ha introdotto all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 i principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-*bis*);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'articolo 4, sulla legittimazione ad agire delle associazioni di imprese;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;

Vista la comunicazione della Commissione europea, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa), COM (2008) 394 definitivo;

Visto il Piano strategico del turismo 2023-2027, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 luglio 2023, e in particolare l'ambito tematico relativo al turismo di alta gamma, nella parte in cui sono individuate le potenzialità economiche di proposte esperienziali rivolte ai turisti da parte dell'artigianato artistico, del design italiano e delle eccellenze nella produzione, rafforzando altresì la sinergia con l'offerta *shopping* relativa a moda e *brand* del Made in Italy;

Visto il documento conclusivo della X Commissione permanente attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, approvato il 17 maggio 2023, relativo alla «Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi», nella parte in cui si ravvisa la necessità di adottare misure per la valorizzazione commerciale e turistica degli esercizi iscritti agli albi degli esercizi storici e di qualità, già esistenti in diverse regioni e città, anche mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il turismo dello *shopping*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo 7-*bis* sulle espressioni di identità culturale collettiva, l'articolo 10, comma 3, sulla estensione della qualifica di bene culturale e l'articolo 52, comma 1-*bis*, sull'individuazione e la tutela delle attività commerciali e artigianali che siano espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO;

Considerata la necessità di valorizzare e coordinare a livello nazionale, in accordo con gli stessi, le esperienze avviate in diverse regioni e comuni, a tutela della qualità del commercio, nonché per il contrasto alla desertificazione commerciale, anche con la costituzione di albi delle attività commerciali e artigianali di pregio e a tutela delle aree di rilevante interesse commerciale;

Acquisite le osservazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali dei settori interessati e delle associazioni che rappresentano le attività storiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 settembre 2024 (rep. atti n. 108);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del turismo, del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-*bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attività commerciale storica»: l'attività che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;

b) «bottega artigiana»: l'attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali;

c) «esercizio pubblico storico»: l'attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3.

Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici

1. I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi delle attività commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di essi siano attività di eccellenza ai sensi dell'articolo 4.

3. I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune, all'unione di comuni, alle province, alle città metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione.

4. In caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.

5. La qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all'articolo 5, comma 2, nonché in casi di forza maggiore, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al subentro di cui al comma 4.

6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore.

7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformità alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attività agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale.

8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.

9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.

Art. 4.

Attività storiche di eccellenza

1. Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:

a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;

b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4.

c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;

e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;

f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera *A)* dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti;

2. Alle attività di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, è dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 5.

Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali

1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare.

2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.

3. Le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora siano espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attività definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza.

4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni

1. È istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza.

2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:

a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonché delle modalità per lo scambio di informazioni con le regioni, le città metropolitane, i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;

b) alle modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;

c) alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera *b)* e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attività di cui all'articolo 7;

d) alle modalità di raccordo con le regioni, le città metropolitane, i comuni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

Misure di valorizzazione

1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

GIULI, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

— Il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis è pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, serie L.

— Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2022:

«Art. 27 *(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)*. — 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;

l-*bis*) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;

m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;

n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per mia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«Art. 12 *(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*. — 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le seguenti: «nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni».

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa):

a) alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore».

4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

«l-*bis*) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011:

«Art. 4 *(Legittimazione ad agire delle associazioni)*. — 1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».

— La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2023, n. 300.

— Si riporta il testo degli articoli 7-*bis*, 10, e 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 25 febbraio 2004, S.O. n. 28:

«Art. 7-*bis (Espressioni di identità culturale collettiva)*. — 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».

«Art. 10 *(Beni culturali)*. — 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della

scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-*bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-*bis*), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».

«Art. 52 *(Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali).* — 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-*bis*, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

1-*ter*. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero , la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 27 della citata legge 5 agosto 2022, n. 118:

«Art. 27 *(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche).* — 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;

l-*bis*) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;

m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;

n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: «Legge-quadro per l'artigianato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985:

«Art. 2 *(Imprenditore artigiano)*. — È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera *A)* del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante: «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765»:

«Art. 2 *(Zone territoriali omogenee):*

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Omissis.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 luglio 1978:

«Art. 38 *(Diritto di prelazione)*:

Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.».

— Per i riferimenti agli articoli 7-*bis* e 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2010, n. 248.

25G00002

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale

Il Presidente
della Camera dei deputati
LORENZO FONTANA

25A00376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 12 novembre 2024.

Istituzione della scuola primaria statale presso gli Istituti Medi Italiani di Istanbul.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEGLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *h)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'art. 21 che riconosce l'autonomia alle istituzioni scolastiche ed educative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto la legge 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto inter-direttoriale MAE-MIUR 3 settembre 2009, n. 267/4642, relativo all'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche italiane all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto MIUR 16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e la legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, 234, art. 1, commi da 329 a 338, in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte;

Visto il decreto interministeriale MEF-MI dell'11 aprile 2022, n. 90, che ha introdotto, a partire dall'a.s. 2022/23, per le classi quinte, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, e la Nota del 6 marzo 2023, n. 0007553 con cui il MIM, in accoglimento della moratoria richiesta dal MAECI, ha previsto l'introduzione del nuovo insegnamento nelle scuole primarie italiane all'estero, statali e paritarie, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 nelle classi quinte e dall'a.s. 2024/25 anche nelle classi quarte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, in particolare l'art. 56, che definisce le «Funzioni in materia scolastica»;

Visto lo scambio di lettere allegato al Trattato di Losanna del 1923 che definisce lo status giuridico delle scuole italiane in Turchia, da cui si evince che le istituzioni scolastiche italiane devono ricevere pari trattamento delle omologhe turche e rispettare le norme a cui sono sottoposte le istituzioni locali e che, nel contempo, il Governo turco, in merito alla loro gestione, si impegna a tener presente la loro struttura ed il loro funzionamento;

Considerato che all'estero funzionano attualmente sette scuole statali presso le sedi di: Addis Abeba, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;

Considerato che presso gli «Istituti medi italiani» di Istanbul sono attualmente funzionanti i seguenti gradi e ordini di scuola: scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado (liceo scientifico);

Visti i messaggi del Consolato generale di Istanbul n. 236 del 14 febbraio 2023 e n. 439 del 13 marzo 2023 di richiesta di istituzione della scuola primaria statale presso l'IMI di Istanbul a decorrere dall'a.s. 2023/2024;

Considerato che ad Istanbul, presso i locali demaniali che ospitano anche il Consolato generale d'Italia, funziona la scuola dell'infanzia e primaria privata «Marco Polo», gestita da un comitato di genitori, denominato ITEKAD, costituitosi in associazione di diritto turco nel 2011;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta del Consolato generale di Istanbul di istituzione della scuola primaria statale, in sostituzione della scuola privata «Marco Polo», concordando con l'esigenza di dare risposta positiva alle richieste di ampliamento dell'utenza italiana e straniera e di consolidamento dell'offerta formativa a livello di scuola di base;

Considerato che le scuole statali all'estero automaticamente «conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione» ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 64/2017;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta con Nota prot. n. 0012276 del 17 aprile 2023;

Vista la Nota prot. n. 52969 del 27 marzo 2023, con cui il MAECI ha trasmesso al MEF la richiesta di statalizzazione della scuola primaria privata «Marco Polo» di Istanbul, insieme ai relativi allegati, ai fini della procedura di concerto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 64/2017;

Tenuto conto delle osservazioni espresse dal MEF con le note prott. numeri 83887 del 24 aprile 2023, 203967 del 21 luglio 2023 e 219121 del 23 agosto 2023 con cui si rappresenta che la predetta richiesta debba essere coordinata con la definizione del decreto interministeriale di contingente del personale scolastico riferito all'anno scolastico 2024/25;

Visto il DI MAECI-MEF-MIM 4815/0724, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2024 con n. 2414, che stabilisce il contingente del personale della scuola in servizio all'estero per l'a.s. 2024/25 e prevede l'istituzione di cinque posti per la scuola primaria di Istanbul nel limite delle 674 unità di personale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 64/2017;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in aggiunta ai gradi e ordini di studio già funzionanti presso gli «Istituti medi italiani» (IMI) di Istanbul, è istituita la scuola primaria statale.

Art. 2.

La statalizzazione riguarderà tutte le classi, dalla prima alla quinta, nell'a.s. 2024/25 e verrà attuata all'interno dei limiti del contingente per le scuole all'estero, fissati per legge.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il direttore generale
DE PEDYS

L'ispettore generale capo
CASTALDI

25A00225

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 dicembre 2024.

Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus.*

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, commi da 846 a 854, inerenti l'individuazione di misure di intervento finalizzate a ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (Bostrico tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali;

Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui ai commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale è stato istituito il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 giugno 2022, prot. n. 270444, registrato dalla Corte dei conti in data 19 agosto 2022, al numero 958, inerente «Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234» per l'annualità 2022 e 2023;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2022, n. 492783, e 8 maggio 2023, n. 259182, relativi all'impegno e contestuale trasferimento delle risorse del Fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie provocate dall'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente per l'annualità 2022 e 2023, in applicazione al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 giugno 2022, n. 270444;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30, recante «Linee guida Bostrico typografo (*Ips typographus* L.)», adottato in data 23 dicembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2024, n. 163);

Visto in particolare il comma 5-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha modificato l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, mediante l'inserimento del nuovo comma 855-*bis* che prevede che il Fondo di cui al comma 855 della legge medesima possa essere utilizzato dalle regioni anche per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*;

Visto in particolare il comma 5-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, secondo il quale la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

Considerato necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per attuare le misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, di cui ai commi da 846 a 854 del medesimo art. 1, nonché per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni dell'organismo nocivo in questione così come definito dall'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

Ritenuto necessario ridefinire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, commi 5-*bis* e 5-*ter*;

Considerato che i criteri di riparto identificati dal presente provvedimento sono stati condivisi in sede di tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 9 ottobre 2024;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante consultazione scritta del 22 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus* nelle zone interessate dall'epidemia, istituito dall'art. 1, comma 855 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dall'art. 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per le annualità 2024, 2025 e 2026.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «Fondo»: Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus*, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rideterminato dall'art. 3, comma 5-*ter* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 3.

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è utilizzato per la realizzazione delle misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie da *Ips typographus*, secondo le indicazioni contenute nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30 recante «Linee guida Bostrico typografo (*Ips typographus* L.)», adottato in data 23 dicembre 2022, elaborato dal tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che definisce le modalità di indagine e monitoraggio delle aree colpite e individuano le misure urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione dell'organismo.

2. Le regioni e le province autonome interessate dalle misure di contrasto e prevenzione ad *Ips typographus* sviluppano le azioni individuate dalle linee guida secondo le modalità definite dai commi da 847 a 854 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, declinandone l'attuazione in base alle specificità ed esigenze territoriali.

3. Il Fondo, in applicazione dell'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è altresì utilizzato per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie causate nelle zone interessare dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, anche sulla base delle indicazioni contenute documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3, comma 2, sono individuati nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*.

Art. 5.

Risorse disponibili

1. Per le attività di cui all'art. 3 le risorse del Fondo, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10, ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 6.

Modalità di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri applicati ai parametri di cui alla tabella 1:

a) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro, in ciascuna annualità, è ripartita in modo uguale tra le regioni e province autonome interessate;

b) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli attacchi di *Ips typographus* rilevata nelle aree forestali delle regioni e provincie autonome coinvolte colpite dagli attacchi dell'organismo nocivo e riscontrate fino al 2023;

c) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli schianti di materiale legnoso, con intensità pari o superiore al 70%, verificatisi a causa della tempesta Vaia del 2018;

d) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000,00 euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie territoriale delle formazioni boscate di abete rosso, in quanto potenzialmente suscettibili di nuovi attacchi da parte di *Ips typographus*.

Tabella 1

Regione/ Provincia Autonoma	**Superfici interessate dagli attacchi di *Ips typographus* rilevate nelle aree forestali fino al 2023 (b) (ettari)**	**% riparto**	**Superfici colpite da schianti Vaia (c) (ettari)**	**% riparto**	**Abete rosso Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio 2015 (d) (milioni di m3)**	**% riparto**
Bolzano	8.784	24,25	6.882	18,01	58,9	30.8
Friuli-Venezia Giulia	2.408	6,65	5.601	14,66	16,5	8.7
Lombardia	3.439	9,49	2.440	6,38	25,8	13.5
Veneto	8.176	22,56	11.758	30,77	30,6	16.0
Trento	13.422	37,05	11.535	30,18	59,2	31.0
TOTALE	**36.229**	100	38.216	100	191	100

2. In base ai criteri di cui al comma 1, applicati ai parametri di cui alla tabella 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualità 2024, 2025 e 2026, secondo quanto riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Regione / Provincia Autonoma	**Quota fissa per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (a)** (€)	**Quota superficie interessata dagli attacchi di *Ips typographus* per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (b) (€)**	**Quota in proporzione a schianti VAIA 2018 per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (c)** (€)	**Quota in proporzione a presenza abete rosso per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (d)** (€)	**TOTALE RIPARTO per ciascun anno 2024, 2025 e 2026** (€)
Bolzano	100.000	242.500	180.081,64	154.188,48	676.770,12
Friuli-Venezia Giulia	100.000	66.500	146.561,65	43.193,72	356.255,37
Lombardia	100.000	94.900	63.847,60	67.539,27	326.286,87
Veneto	100.000	225.600	307.672,18	80.104,71	713.376,89
Trento	100.000	370.500	301.836,93	154.973,82	927.310,75
TOTALE	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**3.000.000,00**

3. I criteri di riparto di cui ai precedenti commi potranno essere rivisti per le annualità 2025 e 2026, su proposta del tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli del parametro «Criticità Bostrico», in base all'evidenza dei monitoraggi che verranno condotti nel corso delle due annualità.

Art. 7.

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7422, piano gestionale 01, denominato «Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del *Ips typographus*», iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.

Art. 8.

Utilizzo delle risorse e verifica delle attività

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5, sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.

2. Il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo predispone, per ciascuna annualità, una relazione al Comitato fitosanitario nazionale, inerente le attività realizzate e i risultati raggiunti, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1709

25A00224

DECRETO 24 dicembre 2024.

Riconoscimento della «Organizzazione di produttori della pesca Raffaele Group società cooperativa a r.l.», in San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4 comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'UCB in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'UCB in data 13 giugno 24 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 23 luglio 2024, e acquisita al prot. n. 0332571 del 24 luglio 2024, con cui la società denominata «Organizzazione di produttori della pesca Raffaele Group società cooperativa a r.l.», con sede a San Benedetto del Tronto (AP), in via della Liberazione 29 - 63074, C.F. 02274770441, ha richiesto il riconoscimento come Organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi dei regolamenti (UE)

n. 1379/2013 e 1419/2013, per la zona centrale – settentrionale del Mar Adriatico GSA17 e per le specie: Alici (*Engraulis encrasicolus*), Sardine (*Sardina pilchardus*).

Considerato che la suddetta società cooperativa, composta dai seguenti soci costituenti: Raffaele Angelo, residente in Trani (BT), via Domenico Tolomeo n. 34, C.F. RFFNGL55A28L328O; Raffaele Gaetano, residente in Trani (BT) in via Giuseppe Verdi, n. 18, C.F. RFFGTN60R24L328C; Raffaele Vincenzo, residente in Trani (BT), in via Domenico Tolomeo, 34, C.F. RFFVCN66B06L328K; Raffaele Michele, residente in Trani (BT), via Gramsci, 6, C.F. RFFMHL66M17L328G; Raffaele Antonio, residente in Trani (BT), via Giuseppe Verdi, 18, C.F. RFFNTN68H24L328A; Raffaele Nicola, residente in San Benedetto del Tronto (AP), in via della Liberazione, 29, C.F. RFFNCL95A01L328R, risulta essere regolarmente costituita con atto notarile in data 8 aprile 2016, Repertorio n. 3850, raccolta n. 2872, Registrazione n. 1599, Serie 1T del 15 aprile 2016, innanzi al Notaio Silvia Parlamenti, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con studio in Ascoli Piceno, via T.C. Onesti n. 3/F;

Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la richiesta di verifica dei requisiti inoltrata da questa amministrazione alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, prot. n. 0542589 del 15 ottobre 2024, ai fini della valutazione dei volumi prodotti e commercializzati dalla richiedente per ciascuna specie oggetto di istanza, rispetto alla produzione complessiva, sempre riferita alle singole specie, del Compartimento di San Benedetto del Tronto;

Considerato che, con nota prot. n. 0602158 del 14 novembre 2024, la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto ha ritenuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca della società cooperativa «Organizzazione di produttori della pesca Raffaele Group società cooperativa agricola», ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013 e del regolamento (UE) 1419/2013, per le seguenti specie: Alici (*Engraulis encrasicolus*), Sardine (*Sardina pilchardus*).

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca «Organizzazione di produttori della pesca Raffaele Group società cooperativa agricola», con sede a San Benedetto del Tronto (AP), in via della Liberazione 29 - 63074, C.F. 0227477044, per la pesca delle seguenti specie ittiche: Alici (*Engraulis encrasicolus*), Sardine (*Sardina pilchardus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il direttore generale: ABATE

25A00171

DECRETO 30 dicembre 2024.

Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 691/2013 della Commissione del 19 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi;

Vista la direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che istituisce l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale contribuisce alla sicurezza e alla salute dei cittadini, attraverso il controllo delle merci in ingresso nell'Unione europea e il contrasto ai fenomeni criminali, quali il contrabbando e la contraffazione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere *f)* e *i)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3, lettere *h)* e *i)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024 n. 47783 «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 con n. 288;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, e relativa integrazione del 29 marzo 2024 n. 150351;

Visto il decreto ministeriale n. 193368 del 30 aprile 2024, con il quale alla dott.ssa Stefania Mastromarino è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale di seconda fascia PQA II – «Agricoltura biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale», nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2024, n. 968;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE)

n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2023, n. 567753, recante disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848;

Visto decreto dipartimentale 14 dicembre 2023, n. 687940 volto a stabilire la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 per l'anno 2024 e relativa decisione sulla partita;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 362/03 recante «Domande e risposte sull'applicazione delle norme dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione»;

Considerato che, con la nota Ref. Ares (2024)8618166 la Commissione europea ha trasmesso il documento «DG AGRI *working document on additional official controls on products originating from certain third countries»* per l'anno 2025, volte a definire la frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE sulla base di valutazioni, condivise con gli Stati membri, della probabilità di non conformità, già condivise con gli Stati Membri;

Considerato, altresì, che l'Italia si impegna a garantire l'attuazione delle misure di controllo descritte nel documento «DG AGRI *working document on additional official controls on products originating from certain third countries»* per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto opportuno fornire indicazioni aggiornate sulla frequenza di controlli fisici da effettuare prima dell'immissione in libera pratica di prodotti biologici e in conversione, facendo salve le altre prescrizioni stabilite con il decreto n. 687940/2023 sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

1. Fatto salvo tutto quanto previsto dal decreto dipartimentale 14 dicembre 2023, n. 687940, il presente decreto stabilisce, per l'anno 2025, la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione importate da Paesi Terzi, da effettuare prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione europea.

2. La frequenza dei controlli fisici di cui al comma 1 è indicata nell'allegato 1, ferma restando la facoltà da parte di ADM, sentito il MASAF, di sottoporre a controllo ulteriori partite sulla base della valutazione del rischio.

Il presente decreto è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Capo del Dipartimento: LUPO

ALLEGATO *1*

Frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione importate in UE

Paese Terzo (*)	Prodotto	Codice NC	Frequenza dei controlli fisici (%)
Cina	Zenzero	0910 11 00 2006 00 10	10%
Perù	Banane	0803 90 11 0803 90 19	5%
Perù	Zenzero	0910 11 00	10%
Tunisia	Datteri	0804 10 00 ex 1106 30 90	10%

(*) da intendere come paese di origine del prodotto (indicato nel riquadro 8 del Certificato di Ispezione di cui all'allegato del regolamento UE 2021/2306 o nel riquadro 6 dell'estratto del Certificato di ispezione di cui all'allegato del regolamento UE 2021/2307).

25A00189

DECRETO 31 dicembre 2024.

Proroga decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 recante l'adozione di un catalogo comune di misure da applicarsi agli operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/ CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)»;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 «relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 *final*) del 2 dicembre 2022 con la quale è stato approvato con il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, n. 15962 recante «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771 recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023;

Considerato che il sistema sanzionatorio (riduzione dei pagamenti) applicato ai beneficiari della misura SRA29 «Agricoltura biologica» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - PSP 2023/27 per mancate osservanze delle disposizioni ivi contenute è stato commisurato all'elenco delle non conformità di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, n. 15962, abrogato dal decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024;

Considerato necessario istituire un apposito gruppo di lavoro tra il Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale e il Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, al fine di predisporre i necessari adeguamenti del sistema sanzionatorio in ambito PSP 2023/27 con il decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024;

Atteso che il decreto di cui all'art. 8, comma 8, del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, recante disposizioni per l'adozione di misure opportune per evitare la presenza involontaria di sostanze non ammesse nella produzione biologica, è ancora in fase di perfezionamento;

Considerato che l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024, che prevede l'adozione di un catalogo comune di misure da applicarsi agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, è prevista per il 1° gennaio 2025;

Ritenuto opportuno garantire una compiuta e strutturata applicazione del decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 al fine di assicurare una migliore efficacia del sistema di certificazione nel settore biologico;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare al 1° aprile 2025 l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 è prorogato dal 1° gennaio 2025 al 1° aprile 2025. Sino a tale data rimangono in vigore i decreti ministeriali 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n. 18096.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2024

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

25A00190

DECRETO 7 gennaio 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte il 4 e il 5 settembre 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 8-442 del 2 dicembre 2024, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 4 e 5 settembre 2024 nella Città metropolitana di Torino;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco della Città metropolitana di Torino per i danni causati alle infrastutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Città metropolitana di Torino :

piogge alluvionali del 4 e 5 settembre 2024; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Bussoleno, Mattie, Novalesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A00204

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2025.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali *Green* 4,10%, con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «*Green Bond*» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge — ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» — demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di se-

guito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles* (GBP)» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della Sezione 6 del suindicato *Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive modificazioni, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato è rappresentato dal quadriennio comprensivo dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, con il peso relativo maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e 2025, con una distribuzione indicativa di seguito illustrata:

2022: 0% - 1%

2023: 0% - 5%

2024: 27% - 37%

2025: 55% - 65%

Considerato che il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Considerato che a tutto il 7 gennaio 2025 non sono state disposti né emissioni né rimborsi di prestiti pubblici;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali *Green* 4,10% con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046 (di seguito «BTP *Green*»);

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V., UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» dell'8 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»), con le seguenti caratteristiche:

importo:	5.000 milioni di euro
decorrenza:	15 gennaio 2025
scadenza:	30 aprile 2046
tasso di interesse:	4,10% annuo, cedole nominali semestrali, con ciclo cedolare il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 30 aprile 2025;
data di regolamento:	15 gennaio 2025
prezzo di emissione:	99,465
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,215% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,10%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 aprile 2025, sarà pari all'1,182692% lordo, corrispondente a un periodo di 105 giorni su un semestre di 182 giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Secu-*

rities Milan) in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 30 ottobre 2037, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP *Green*» in conformità all'«*Offering Circular*» dell'8 gennaio 2025.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V., UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione dell'8 gennaio 2025.

Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verrà corrisposta una commissione pari allo 0,215% del capitale nominale dei titoli emessi.

Art. 5.

Il giorno 15 gennaio 2025 la Banca d'Italia riceverà da UniCredit S.p.a. per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

Il medesimo giorno 15 gennaio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione .

L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla tassonomia europea basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nello stesso *Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2022 al 2025 con il peso relativo maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e 2025. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A00222

DECRETO 8 gennaio 2025.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,65%, con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 1° agosto 2035, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che a tutto il 7 gennaio 2025 non sono state disposti né emissioni né rimborsi di prestiti pubblici;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,65% con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 1° agosto 2035;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collo-

camento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V., UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» dell'8 gennaio 2025

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 13.000 milioni di euro

decorrenza: 15 gennaio 2025

scadenza: 1° agosto 2035

tasso di interesse: 3,65% annuo, con ciclo cedolare il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito

data di regolamento: 15 gennaio 2025

prezzo di emissione: 99,577

rimborso: alla pari

commissione di collocamento: 0,175% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,65%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° febbraio 2025, sarà pari allo 0,168614% lordo, corrispondente a un periodo di 17 giorni su un semestre di 184 giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2035, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» dell'8 gennaio 2025.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V., UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 15 gennaio 2025 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del

regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 15 gennaio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A00223

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 gennaio 2025.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia S.G. Olcella», in Arese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati da questa direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 59155 del 5 agosto 2024 e che, nei termini prescritti, sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società, formalizzate con note prot. n. 64012 del 20 agosto 2024 e n. 72691 dell'11 settembre 2024, che però non sono state ritenute idonee a mutare l'esito del provvedimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Alessandro Brunelli, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, AGCI, e del minor numero di incarichi attualmente in corso in qualità di commissario liquidatore;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 19 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia S.G. Olcella» con sede in via degli Orti, 7 - 20020 Arese (MI) - C.F. 10517700158, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Brunelli, nato a Faenza (RA) il 10 marzo 1965 (c.f. BRNLSN65C10D458G), e domiciliato in via Raul Gardini, 20 - 48121 Ravenna (RA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A00221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 dicembre 2024.

Medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. 774/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 summenzionato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la determina AIFA pres. n. 677/2024 del 7 novembre 2024, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2024;

Tenuto conto che l'AIFA pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare A.I.C. o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali, di cui al citato decreto legislativo n. 219/2006, art. 105, comma 3-*bis*;

Preso atto della segnalazione ricevuta dal titolare A.I.C. Sanofi S.r.l., con nota prot. 155961 del 5 dicembre 2024, relativa ad un possibile flusso di esportazione del medicinale «Rifadin» A.I.C. n. 021110135, unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute);

Preso atto della segnalazione ricevuta dal titolare A.I.C. Astra Zeneca AB, con nota prot. 155933 del 5 dicembre 2024, relativa ad un possibile flusso di esportazione del medicinale «Forxiga» A.I.C. n. 042494070, unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute);

Preso atto della segnalazione ricevuta dal rappresentante unico sul territorio nazionale Chiesi Italia S.p.a., con nota prot. 157885 del 10 dicembre 2024, relativa ad un possibile flusso di esportazione del medicinale «Envarsus» (A.I.C. n. 043531019, n. 043531072 e n. 043531058), unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute);

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Sinemet» (A.I.C. n. 023145016, n. 023145028, n. 023145030 e n. 023145042), confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto della revoca del medicinale «Zonisamide Sandoz» A.I.C. n. 044212088, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2024;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, su proposta dell'Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla determina AIFA pres. n. 677/2024 del 7 novembre 2024, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)* del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali «Rifadin» (A.I.C. n. 021110135), «Forxiga» (A.I.C. n. 042494070), «Envarsus» (A.I.C. n. 043531019, n. 043531072 e n. 043531058) e «Sinemet» (A.I.C. n. 023145016, n. 023145028, n. 023145030 e n. 023145042);

Informato il Ministero della salute in data 10 dicembre 2024;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali RIFADIN (A.I.C. n. 021110135), FORXIGA (A.I.C. n. 042494070), ENVARSUS (A.I.C. n. 043531019, n. 043531072 e n. 043531058) e SINEMET (A.I.C. n. 023145016, n. 023145028, n. 023145030 e n. 023145042);

2. A tal fine i medicinali RIFADIN (A.I.C. n. 021110135), FORXIGA (A.I.C. 042494070), ENVARSUS (A.I.C. n. 043531019, n. 043531072 e n. 043531058) e SINEMET (A.I.C. n. 023145016, n. 023145028, n. 023145030 e 023145042) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante;

3. Il medicinale ZONISAMIDE SANDOZ (A.I.C. n. 044212088) è espunto dall'elenco allegato alla determina AIFA pres. n. 677-2024 del 7 novembre 2024.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 11 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. 1, lett. s) del D. Lgs. 219/06) aggiornato al 10/12/2024

Nome Medicinale	**Numero AIC**	**Descrizione confezione**	**Titolare AIC**	**Data inserimento medicinale nell'elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità**
Baqsimi	048407011	3 mg polvere nasale in contenitore monodose	Amphastar France Pharmaceuticals	Det. DG - 332-2023 pubblicata il 10/08/2023
Buccolam	042021016	2,5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 0,5 ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021028	5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021030	7,5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1,5ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021042	1 0mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Chenpen	040864011	150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Chenpen	040864023	300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023

Chenpen	040864050	500 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita, 1 siringa preriempita in vetro da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Creon	029018064	10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018049	25.000 U.Ph.Eur. capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018088	5.000 U Ph. Eur. granulato gastroresistente, flacone da 20 g	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creonipe	047002098	35000 U capsule rigide gastroresistenti, 100 capsule in flacone HDPE	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Desferal	020417022	500mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, 10 flaconi + 10 fiale 5ml	Novartis Farma S.p.A.	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17/07/2024
Endoxan Baxter	015628011	50mg compresse rivestite, 50 compresse	Baxter S.p.a.	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Envarsus	043531019	0.75 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 30 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Envarsus	043531072	4 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 30 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Envarsus	043531058	1 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 60 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Fastjekt	042416014	150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Fastjekt	042416038	300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023

Fiasp	045249051	100 u/ml soluzione iniettabile uso endovenoso uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (flextouch) 3 ml 5 penne preriempite	Novo Nordisk A/S	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Fiasp	045249101	100 u/ml soluzione iniettabile uso endovenoso uso sottocutaneo cartuccia (vetro) (penfill) 3 ml 5 cartucce	Novo Nordisk A/S	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Fluorouracile Accord Healthcare	040593042	50mg/ml soluzione iniettabile o infusione, 1 flaconcino in vetro da 100 ml	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Accord Healthcare	040593030	50mg/ml soluzione iniettabile o infusione, 1 flaconcino in vetro da 20 ml	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062026	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 10 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062038	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 20 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062040	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 100 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Teva	026542047	1g/20ml soluzione per infusione, 1 flaconcino da 20 ml	Teva Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Teva	026542050	5g/100ml soluzione per infusione, 1 flaconcino da 100 ml	Teva Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Forxiga	042494029	5 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023

Forxiga	042494070	10 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Glucagen	027489018	Hypokit 1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone + 1 siringa con ago	Novo Nordisk A/S	Det. DG/341/2023 pubblicata il 24/08/2023
Humalog	033637024	100 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637051	100 U/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml IM IV	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637063	Mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637190	Kwikpen 100 U/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637214	Mix 25 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637238	Mix 50 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637354	200 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023

Humalog	033637380	Junior kwikpen 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Jext	040585010	300 microgrammi soluzione iniettabile, 1 penna preriempita	Alk-Abelló A/S	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Jext	040585022	150 microgrammi soluzione iniettabile, 1 penna preriempita	Alk-Abelló A/S	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Konakion	008776066	prima infanzia 2 mg/0,2 ml soluzione orale ed iniettabile, 5 fiale da 0,2 ml con siringa per somministrazione orale	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Konakion	008776078	10 mg/ml soluzione orale e iniettabile, 5 fiale da 1 ml	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Natulan	020846010	50 mg capsule rigide, 50 capsule rigide	Leadiant GMBH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Neulasta	035716036	6 mg -soluz iniettabile-uso sottocutaneo-siringa preriempita (vetro) con protez ago-0,6 ml (10 mg/ml), 1 siringa preriempita con protezione ago	Amgen Europe B.V.	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
NovoRapid FlexPen	034498093	100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, 5 cartucce in penne preriempite da 3ml	Novo Nordisk A/S	Det. DG 126/2022 pubblicata il 25/03/2022
Novorapid Penfill	034498030	100U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo	Novo Nordisk A/S	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Ovitrelle	035188073	250 MCG/0,5 ML soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro uso sottocutaneo	Merck Europe BV	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024

Parlodel	023781014	2,5mg compresse, 30 compresse	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Pegasys	035683059	135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Pegasys	035683073	180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml 360 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Pegasys	035683150	90 microgrammi - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.5 ml (180 µg/ml) - 1 siringa preriempita + 1 ago per iniezione	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Pelgraz	047090028	6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - iniettore pre-riempito (vetro) - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 iniettore pre-riempito + 1 tampone imbevuto di alcol	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Pelgraz	047090016	6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto di alcol	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Pentasa	027130071	500 mg compresse a rilascio modificato 50 compresse	Ferring SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Pentasa	027130107	1 g compresse a rilascio modificato 60 compresse	Ferring SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024

Pylera	041527019	140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Questran	023014018	4 g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Rifadin	021110135	600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infuzione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml	Sanofi Srl	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Rivotril	023159066	2mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Rivotril	023159054	0,5mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Sinemet	023145016	250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l..	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Sinemet	023145028	100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Sinemet	023145030	200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	Organon Italia S.r.l.	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Sinemet	023145042	100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	Organon Italia S.r.l.	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Sumatriptan Sun	039982018	6mg/0,5ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite da 0,5ml	Sun Pharmaceutical Industries Europe BV	Det. PRES 01/2024 pubblicata il 16/02/2024
Tegretol	020602037	Bambini 20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 250ml	Novartis Farma S.p.a.	Det. DG 435/2022 pubblicata il 07/10/2022

Trimbow	045489022	87mcg/5mcg/9mcg soluzione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore per 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trimbow	045489073	172mcg/5mcg/9mcg soluzione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore per 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trimbow	045489109	88mcg/5mcg/9mcg polvere per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore Nexthaker da 120 inalazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trixeo Aerosphere	049279021	5mcg/7,2mcg/160mcg sospensione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore	Astra Zeneca AB	Det. PRES 01/2024 pubblicata il 16/02/2024
Uromitexan	025312024	400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 15 fiale da 4 ml	Baxter SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Zonegran	036959017	25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/ALL) 14 capsule	Amdipharm Ltd	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonegran	036959094	50 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/ALL) 28 capsule	Amdipharm Ltd	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonegran	036959043	100 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/ALL) 56 capsule	Amdipharm Ltd	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide DOC Generici	044231013	25 mg capsule rigide 14 capsule in blister (PVC/PVDC/AL)	DOC Generici Srl	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide DOC Generici	044231025	50 mg capsule rigide 28 capsule in blister (PVC/PVDC/AL)	DOC Generici Srl	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide DOC Generici	044231037	100 mg capsule rigide 56 capsule in blister (PVC/PVDC/AL)	DOC Generici Srl	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024

Zonisamide Mylan	044836017	25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 14 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide Mylan	044836070	50 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 28 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide Mylan	044836106	100 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 56 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024

25A00272

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 7 novembre 2024.

Regione Campania - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *e)* della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni. (Delibera n. 70/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie,

demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-*bis*, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonché l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027, disponendo, altresì, che le medesime risorse possono essere destinate a copertura del predetto cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6831 del 20 settembre 2022, con la quale è stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Campania, e la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7879 del 26 ottobre 2022, che ha approvato il Programma FESR della regione Campania;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che la suddetta delibera CIPESS n. 25 del 2023 prevede, altresì, che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera *b)*, della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato

«Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Visto, in particolare, l'art. 10, del decreto-legge n. 60 del 2024 che, nelle more della definizione degli accordi per la coesione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che:

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati accordi per la coesione;

l'assegnazione può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione;

la delibera del CIPESS definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023;

l'assegnazione è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti, tra l'altro, al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità e al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali;

il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali può essere riconosciuto il finanziamento, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, numero 1), della legge n. 178 del 2020;

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera adottata dal CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti;

l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate;

in relazione alle risorse assegnate si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa;

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 che, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo, dispone che:

con delibera del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del suddetto programma di interventi;

alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029), si provvede a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023;

delle risorse assegnate è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione» e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che stabilisce che, con delibera del CIPESS, da adottare per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 60 del 2024, è assegnato alla Regione Campania un importo, fino alla somma complessiva di 388.557.000 euro, di cui fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e fino a 291.417.750 euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per la medesima regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, per il completamento di investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01);

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che all'art. 1, comma 2, ha disposto l'abrogazione del decreto-legge n. 91 del 2024, prevedendo altresì che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 11, lettera *c)*, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024, che dispone una riduzione, per complessivi 206 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per la parte relativa alle risorse indicate per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per la realizzazione di interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; delle predette risorse è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020;

Visto l'art. 9-*undecies*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, il quale prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della Regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, è assegnata alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, del citato art. 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera CIPESS n. 25 del 2023 del 3 agosto 2023, per il completamento degli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303 del 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA *II)* (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi europei, al finanziamento degli

oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 582.186.243,46 euro a favore della Regione Campania;

Vista la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una ricognizione degli interventi privi di obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le salvaguardie di cui all'art. 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 16 che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, stabilisce, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente;

Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Campania un importo netto di 5.987.535.786,17 euro - cui si aggiunge l'importo di 582.186.243,46 euro a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021 - e ha, altresì, indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali FESR e FSE plus della Regione Campania pari a 313.790.776,50 euro;

Vista la delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 42, che, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2024, assegna in favore della Regione Campania risorse FSC 2021-2027, in anticipazione, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per un importo complessivo di 388.556.713,19 euro, per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimati;

Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 55, che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, dispone l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, di complessivi 1.218.000.000 euro al Commissario straordinario del Governo per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio;

Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 57, che, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024, assegna in favore della Regione Campania risorse FSC 2021-2027, in anticipazione, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per un importo complessivo di 1.973.521.891,04 euro, per il finanziamento di interventi aventi le caratteristiche di pronta cantierabilità e di particolare rilevanza strategica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'on. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE 11212-A del 15 ottobre 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalle successive note acquisite al prot. DIPE n. 11321-A del 17 ottobre 2024, n. 11789-A del 28 ottobre 2024, n. 11841-A del 29 ottobre 2024 e n. 12140-A del 6 novembre 2024, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 17 settembre 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Campania (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone l'assegnazione a favore della regione:

di risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a 2.201.457.181,94 euro di cui 313.790.776,50 euro per le finalità di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021;

di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, pari a 1.277.485.160 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che l'accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione

Campania sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione, accertando, tra l'altro, l'assenza di interventi a titolarità della Regione Campania o della Città metropolitana di Napoli ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Considerato che la proposta evidenzia che nell'ambito dell'Accordo, la Regione Campania ha sostituito, a correzione di mero errore materiale, il CUP afferente ad uno degli interventi finanziati dalla delibera n. 42 del 2024 (CUP B62E23045260003 sostituito con CUP B68H18013550005);

Considerato che la proposta rappresenta che, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, gli allegati A1, B1, B2 e B3 - e conseguentemente la «tabella art. 3» e il «Piano finanziario» di cui all'allegato B - sono stati aggiornati, a seguito della richiesta formulata con nota del Presidente della Regione Campania (prot. 2024-21526 /U.D.C.P./ GAB/GAB del 3 ottobre 2024), istruita favorevolmente in sede di Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV) del 10 ottobre 2024 e in riscontro della quale, con nota del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (prot. MIN_FITTO-0003516-P dell'11 ottobre 2024), si attesta che, le modifiche proposte si intendono accolte;

Considerato che l'Accordo, allegato alla nota informativa per il CIPESS, individua un programma unitario di interventi e linee di azione (allegato A1 all'Accordo) concordati tra le parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegato B1 all'Accordo) per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 1.887.666.405,44 euro;

Tenuto conto che l'Accordo comprende un elenco di interventi, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, finanziati con le delibere CIPESS n. 57 del 2024 (allegati A2 e B2 all'Accordo) e n. 42 del 2024 (allegati A3 e B3 all'Accordo);

Tenuto conto che l'Accordo comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023 (allegato A4 all'Accordo), per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento);

Considerato che il predetto Accordo riporta il piano finanziario di spesa per annualità FSC 2021-2027 (allegato B all'Accordo), che, al netto delle assegnazioni disposte in anticipazione ai sensi della delibera CIPESS n. 79 del 2021 e della quota di cofinanziamento dei programmi europei regionali, costituisce la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, nell'accordo, in aggiunta alle risorse FSC 2021-2027, sono programmate anche le risorse nazionali complementari, di pertinenza della Regione Campania, del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Tenuto conto che l'Accordo riporta l'elenco degli interventi finanziati dal Fondo di rotazione (allegato A5 all'Accordo), nonché il rispettivo piano finanziario di spesa (allegato B4 all'Accordo);

Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS, in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, ha approvato la delibera inerente il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023; e che nell'ambito della predetta delibera sono definanziati interventi ricompresi nella sezione ordinaria PSC della Regione Campania e della Città metropolitana di Napoli per un importo complessivo pari a 135.897.890,27;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. 12202 del 7 novembre 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Assegnazione in favore della Regione Campania di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Campania, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 2.201.457.181,94 euro, di cui 313.790.776,50 euro ai fini di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021.

1.2 L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Campania di risorse FSC 2021-2027 pari a 2.201.457.181,94 euro, tenuto conto del piano finanziario di cui all'Accordo per la coesione e delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

Totale	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.201.457.181,94	106.890.496,53	132.501.279,16	435.573.642,10	493.948.144,82	487.277.335,41	495.195.470,42	32.070.813,50

2. Assegnazione in favore della Regione Campania del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Campania, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, di un importo pari a 1.277.485.160 euro. In allegato alla presente delibera è riportato l'elenco degli interventi della Regione Campania destinatari di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con il relativo piano finanziario.

2.2. Il termine finale di ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea.

3. Modifiche all'Accordo per la coesione.

3.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

4. Modalità di trasferimento delle risorse.

4.1. Fermo restando che per gli interventi in anticipazione, riportati nell'allegato A4 dell'Accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020, per il trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina:

a) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, al netto del cofinanziamento di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e pari a 1.887.666.405,44 euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

b) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 destinate al cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a euro 313.790.776,50 euro, oggetto della presente assegnazione, sono trasferite su richiesta della regione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, in coerenza con gli importi riconosciuti e accreditati dalla Commissione europea per spese di investimento rendicontate nell'ambito dei predetti programmi cofinanziati, nel rispetto dei tassi di cofinanziamento vigenti per ciascun asse. All'esito delle operazioni contabili di chiusura dei programmi regionali, la quota di cofinanziamento regionale a valere sulle risorse FSC 2021-2027 che si rende eventualmente disponibile, anche per le variazioni dei tassi di cofinanziamento, potrà essere riprogrammata con un atto integrativo dell'Accordo per la coesione;

c) per quanto concerne le risorse nazionali complementari, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 inserite in Accordo, erogate dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, si applicano le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

4.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

4.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo.

5.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

5.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

5.3. Il sistema regionale di gestione e controllo applicabile alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 è quello previsto per le risorse del FSC 2021-2027.

5.4. La Regione Campania si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

6. Disposizioni finali.

6.1. La Regione Campania, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

6.2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché dalla presente delibera, le risorse FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6.3. Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

6.4. Si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione.

6.5. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Roma, 7 novembre 2024

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 8

ALLEGATO

Regione Campania

Elenco interventi Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
1	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	B22B23000420001	PROGETTO INTEGRATO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO RICADENTE NEI COMPRENSORI DEL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO (AREALE I) E DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN SINISTRA DEL FIUME SELE - PAESTUM (AREALE II)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	01/05/2024	30/09/2024			01/10/2024	30/09/2027
2	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	B47H17000570002	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel territorio di Afragola	37.300.000,00	37.300.000,00	-	01/01/2024	30/04/2024	01/05/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2028
3	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	B16G17000080001	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Cancello ed Arnone	35.440.000,00	35.440.000,00	-	01/01/2024	30/04/2024	01/05/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2028
4	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	B29I24000450001	Attività per la forestazione (SMA Campania)	7.320.000,00	7.320.000,00	-	01/01/2024	30/03/2024	01/04/2024	31/05/2024	01/06/2024	31/12/2024
5	Regione Campania	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	B29I23002060007	Programmazione progettazione Reti territoriali per la valorizzazione Borghi locali - Creazione del modello di rete dei Comuni BSB - Borghi, Salute e Benessere	2.500.000,00	2.500.000,00	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	30/06/2025	01/01/2026	31/12/2026
6	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURAL	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2024	40.170.000,00	40.170.000,00	-	01/01/2024	31/05/2024			01/07/2024	31/12/2024
7	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURAL	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2025	40.170.000,00	40.170.000,00	-	01/01/2025	31/05/2025			01/07/2025	31/12/2025
8	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURAL	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2026	40.170.000,00	40.170.000,00	-	01/01/2026	31/05/2026			01/07/2026	31/12/2026
9	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURAL	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2027	40.170.000,00	40.170.000,00	-	01/01/2027	31/05/2027			01/07/2027	31/12/2027
10	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURAL	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2028	40.170.000,00	40.170.000,00	-	01/01/2028	31/05/2028			01/07/2028	31/12/2028
11	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMC	B29I24000400001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2024	2.200.000,00	2.200.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/05/2024	15/06/2024	15/09/2024
12	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMC	B29I24000410001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2025	2.200.000,00	2.200.000,00	-	01/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	30/05/2025	15/06/2025	15/09/2025
13	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMC	B29I24000420001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2026	2.200.000,00	2.200.000,00	-	01/01/2026	31/03/2026	01/04/2026	30/05/2026	15/06/2026	15/09/2026
14	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMC	B29I24000430001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2027	2.200.000,00	2.200.000,00	-	01/01/2027	31/03/2027	01/04/2027	30/05/2027	15/06/2027	15/09/2027
15	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMC	B29I24000440001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2028	2.200.000,00	2.200.000,00	-	01/01/2028	31/03/2028	01/04/2028	30/05/2028	15/06/2028	15/09/2028
16	Province, Città Metropolitana di Napoli	07 - TRASPORTI	07.01 - TRASPORTO STRADALE	B17H22002930003	Piano triennale 2025-2027 di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade regionali	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/06/2024	31/07/2024	01/09/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2027
17	Enti ecclesiastici	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Linea di azione	Adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento degli edifici di culto nella Regione Campania	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/06/2024	31/07/2024	01/09/2024	31/12/2024	01/07/2025	31/12/2029
18	RAI - Radio Televisione Italiana	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B65I24000100009	Adeguamento sismico del Centro di Produzione RAI di Napoli	10.000.000,00	10.000.000,00	-	01/06/2024	31/07/2024	01/09/2024	30/06/2025	01/10/2025	31/12/2029
19	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	C22H24000300001	Adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento degli impianti sportivi nella Regione Campania	34.435.517,64	34.435.517,64	-	01/06/2024	31/07/2024	01/09/2024	31/03/2025	01/11/2025	31/10/2029
20	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	Linea di azione	Campania per le famiglie e per la natalità	59.940.000,00	59.940.000,00	-	01/06/2024	31/07/2024	01/09/2024	30/03/2025	01/07/2025	30/06/2029
21	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000200001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2024	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/01/2024	31/05/2024			01/09/2024	31/12/2024
22	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000210001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2025	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/01/2025	31/05/2025			01/09/2025	31/12/2025
23	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000220001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2026	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/01/2026	31/05/2026			01/09/2026	31/12/2026
24	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000230001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2027	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/01/2027	31/05/2027			01/09/2027	31/12/2027
25	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000240001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2028	30.000.000,00	30.000.000,00	-	01/01/2028	31/05/2028			01/09/2028	31/12/2028
26	Regione Campania	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	B69B24001710001	Efficace attuazione dell'Accordo di Coesione Campania 21-27	10.000.000,00	10.000.000,00	-	01/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2029
27	Regione Campania, Consorzio Bacino Inferiore del Volturno, Consorzio Ufita, Consorzio Velia, Comune di Paestum, Comune di Sarno, Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03 - AGRICOLTURA	Linea di azione	COMPLETAMENTO DEL PROGR INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA E L'EFFICIENTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA REG.	255.402.882,90	32.485.092,39	222.917.790,51	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/12/2026	01/01/2025	31/12/2028
28	REGIONE CAMPANIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B65B24000410006	AVVIO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI NAPOLI EST (PALAZZO DELLA REGIONE)	200.000.000,00	200.000.000,00	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/06/2025	01/07/2025	30/06/2030
29	REGIONE CAMPANIA	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B55B24000840001	RIGENERAZIONE URBANA DI SALERNO EST E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TRIBUNALE DI SALERNO	200.000.000,00	156.071.620,80	43.928.379,20	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2026	31/12/2028
30	vari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	Linea di azione	Promozione di progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione collaborativi nel campo delle malattie rare	34.000.000,00	34.000.000,00	-	04/12/2019	19/07/2022			01/11/2024	31/12/2027
31	vari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	Linea di azione	Aerospazio	40.000.000,00	40.000.000,00	-	06/08/2019	07/03/2024			01/12/2024	31/12/2028
32	A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon"	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H69I23000180006	PIBIN-PED	3.585.233,79	3.585.233,79	-	08/02/2023	31/07/2023			01/10/2023	31/01/2025
33	A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon"	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H69I23000220006	PIB-PED (operazione già avviata ai sensi art. 65 parag. 6 del Reg. UE 1303/2013)	2.412.170,85	2.412.170,85	-	08/02/2023	31/07/2023			01/11/2023	31/03/2025
34	ASL NAPOLI 3 SUD	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	D74E23000060002	Fornitura in opera di un sistema di navigazione magnetica per elettrofisiologia avanzata	6.699.998,78	6.699.998,78	-	08/02/2023	31/07/2023			01/09/2023	28/02/2025
35	Biogem scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E93C22001650002	Basi (EPI)GENetiche virali e dell'ospite di SUScettibilità alla infezione da SARS-CoV-2 (acronimo: EPIGENIUS-SARS-CoV-2)	1.069.970,00	1.069.970,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
36	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di medicina molecolare e biotecnologie mediche (DMMBM)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001890002	Piattaforma per lo Sviluppo di Nuove Tecnologie Vaccinali	2.648.580,00	2.648.580,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
37	Synergy-Net scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	H69I22000710002	Synergy for COVID	379.998,15	379.998,15	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
38	COEPICA scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	G63C22000530002	Shaping the risk of COVID-19 in obesity and diabetes (SHARCODE)	545.750,00	545.750,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
39	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Farmacia	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001900002	SVILUPPO DI NANOEMULSIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE BUCCALE DI ESTRATTI OLEOSI DI CANNABIS NEL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV 2.	228.000,00	228.000,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
40	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001930002	Dispositivi medici funzionalizzati con peptidi antimicrobici per contrastare le co-infezioni batteriche in pazienti affetti da Covid-19	606.480,00	606.480,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
41	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001830002	Impatto del trattamento precoce anti-SARS-CoV-2 in soggetti VAccinati sulla progressione clinica e sull'insorgenza di LOng-COVID (SAVALO study)	250.800,00	250.800,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
42	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di scienze biomediche avanzate	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001870002	Oltre la fase acuta: Effetti cardiovascolari a lungo termine dopo COVID-19 (Progetto CLOCK:Cardiovascular effects and Long COVID-19 Knowledge)	506.920,00	506.920,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
43	CNR - ICB (Istituto di Chimica Biomolecolare)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B53C22003560002	Sviluppo di agenti terapeutici per COVID e LONG COVID da piccole molecole naturali	908.780,00	908.780,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
44	CNR - IPCB (Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001420002	Strategie terapeutiche basate su Biomateriali polimerici, cellule staminali e loro derivati per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto indotta dall'infezione da COVID-19	1.043.525,00	1.043.525,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
45	Fondazione TELETHON ETS	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	G63C22000520006	"COVerage Campania: COVID-19 e ricerca genomica"	1.943.040,00	1.943.040,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
46	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B37G22000590002	"BETTER" - Biosensori E Tecnologie di Tracciamento automatico dei dati Elettronici con Relativa archiviazione via Internet	1.032.305,00	1.032.305,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
47	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Medicina Sperimentale Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001260002	Espressione e attivazione del recettore beta-2-adrenergico come nuovo biomarcatore prognostici per la malattia COVID-19 grave.	380.190,00	380.190,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
48	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001220002	Campagne di Vaccinazione anti-COVID-19: determinanti di compliance e loro implementazione per il miglioramento delle strategie e dell'efficienza dei Programmi di immunizzazione	139.655,00	139.655,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
49	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001230002	Covid-19 and potential pandemic virus treatments (ANTIPANDEMIC PEPTIDES)	389.235,00	389.235,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
50	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001250002	Impatto delle nuove varianti, l'uso di terapie antivirali precoci e stato vaccinale sulla presentazione clinica del COVID-19: studio retrospettivo/prospettico multicentrico	182.400,00	182.400,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
51	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001180002	Riposizionamento di farmaci per contrastare la fibrosi polmonare in pazienti post Covid-19	207.500,00	207.500,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
52	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001270002	Il Danno polmonare post-acuto nei pazienti COVID-19: focus sui meccanismi di coinvolgimento infiammatorio epitelio-endoteliale del polmone nello sviluppo di sequele polmonari post -infezione da SARS-Cov2	241.260,00	241.260,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
53	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001240002	Sviluppo di nuovi dispositivi "Lab-on-a-Chip" per la rapida detection e monitoraggio di marcatori associati alla Long Term COVID Syndrome in pazienti con insufficienza renale cronica	820.590,00	820.590,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
54	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001210007	Analisi molecolare e tipizzazione linfocitaria finalizzata al monitoraggio della memoria immunitaria nell'infezione da SARS-Cov-2	401.477,00	401.477,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
55	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B53C22003470002	SMART&SAFE 2. Design per "Sistemi Smart di Protezione Inclusiva" (S2 PI)	253.967,80	253.967,80	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
56	CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	D63C22000570002	CEINGE TASK-FORCE-2022 COVID19	2.271.640,00	2.271.640,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
57	CNR - ISASI (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B53C22003100002	SERS-CoV: Piattaforme di Nanobiosensing Avanzato per diagnostica e sorveglianza POC	304.000,00	304.000,00	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
58	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Sanità Pubblica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E65E22000370002	Big data sanitari per la prevenzione e pianificazione sanitaria del COVID 19 in regione Campania	181.639,29	181.639,29	-	10/11/2021	31/07/2022			01/09/2022	31/01/2025
59	IRCCS Pascale	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H64E23000140002	Sistema per la gestione meccanizzata del farmaco a letto del paziente e dei trattamenti chemioterapici (operazione già avviata ai sensi art. 65 parag. 6 del Reg. UE 1303/2013)	7.075.885,81	7.075.885,81	-	08/02/2023	31/07/2023			01/09/2023	31/03/2025
60	AORN Moscati	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	C32I14000370006	Implementazione e potenziamento tecnologico delle attività di riabilitazione ospedaliera e assistenza specialistica ambulatoriale dei plessi ospedalieri di competenza dell'AORN Moscati	11.044.015,00	11.044.015,00	-	08/02/2023	31/07/2023			01/10/2023	30/04/2025

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
61	ASL NA 1 CENTRO	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B69I23000280006	Digitalizzazione dei processi associati alla logistica del farmaco e dei dispositivi medici	6.000.000,00	6.000.000,00	-	08/02/2023	31/07/2023			01/09/2023	31/01/2025
62	AORN OSPEDALE DEI COLLI	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H64E23000100006	Potenziamento aree diagnostiche e chirurgiche post - COVID	8.660.162,00	8.660.162,00	-	08/02/2023	31/07/2023			01/11/2023	30/06/2025
63	AORN OSPEDALE DEI COLLI	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H64E17000320006	Ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria, attraverso l'adeguamento dell'involucro edilizio ed il potenziamento del sistema impiantistico nel P.O. C.T.O.	6.000.000,00	6.000.000,00		08/02/2023	31/07/2023			01/09/2023	30/04/2025
64	Regione Campania	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	B26G22016840006	NUE Numero Unico Europeo di Emergenza 112	15.000.000,00	15.000.000,00	-	08/02/2023	31/07/2023			01/10/2023	31/07/2025
65	Comune di Foiano di Val Fortore	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	B47C18012840002	Efficientamento energetico degli alloggi ERP di Via Montetto I e II.	1.660.445,54	1.660.445,54	-	26/06/2018	31/07/2023	01/09/2023	30/09/2023	01/11/2023	31/12/2025
66	Comune di Castel Volturno	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	F76I18001170002	Progetto di ristrutturazione mediante interventi di eco–efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria della casa comunale di Castel Volturno.	1.588.304,78	1.588.304,78	-	26/06/2018	31/07/2023	01/09/2023	30/09/2023	01/12/2023	31/01/2026
67	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	B22H18000540007	Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale per il ripristino dell'officialità idraulica e la mitigazione del rischio di alluvione - CAS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	01/01/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/07/2023	01/10/2023	31/12/2026
68	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	B66G16001020006	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi presso lo STIR di Casalduni (BN)	21.210.000,43	21.210.000,43	-	01/01/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/10/2023	01/12/2023	31/03/2027
69	Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale (ex. Autorità Portuale di Napoli)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	I67D12000000006	Grande Progetto "Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli" A1 - Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale.	17.082.679,00	17.082.679,00	-	01/01/2016	31/12/2016	30/09/2017	31/07/2024	01/01/2025	31/12/2027
70	Comune di Torre Annunziata	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	G41J18000310006	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA - BARRIERE SOMMERSE PERMEABILI ECOCOMPATIBILI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INSABBIAMENTO DEL PORTO, RINATURALIZZANDO GLI AREALI MARINI COMPROMESSI DAL SARNO	6.926.330,95	6.926.330,95	-	01/01/2018	31/12/2018	30/06/2019	30/11/2024	01/02/2025	31/12/2027
71	EAV	07 - TRASPORTI	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	F14H17000500001	Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese e Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse	15.000.000,00	15.000.000,00	-	01/10/2020	23/03/2021	01/12/2021	31/10/2024	01/03/2025	31/12/2027
72	EAV	07 - TRASPORTI	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	F79D16001140002	Interventi di riqualificazione della stazione di Nola e dell'area antistante ed eliminazione di interferenze sulla linea Napoli - Baiano nel territorio di nolano	32.260.000,00	32.260.000,00	-	01/01/2016	31/12/2016	01/03/2024	31/01/2025	01/06/2025	30/06/2028

Regione Campania

Piano finanziario Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Regione Campania	05 - AMBIENTE	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	B22B23000420001	PROGETTO INTEGRATO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO RICADENTE NEI COMPRENSORI DEL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO (AREALE I) E DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN SINISTRA DEL FIUME SELE - PAESTUM (AREALE II	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00		
2	Regione Campania	05 - AMBIENTE	05.03 - RIFIUTI	B47H17000570002	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel territorio di Afragola	37.300.000,00	37.300.000,00	-	-	3.730.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	11.190.000,00	7.460.000,00
3	Regione Campania	05 - AMBIENTE	05.03 - RIFIUTI	B16G17000080001	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Cancello ed Arnone	35.440.000,00	35.440.000,00	-	-	3.544.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	10.632.000,00	7.088.000,00
4	Regione Campania	05 - AMBIENTE	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	B29I24000450001	Attività per la forestazione (SMA Campania)	7.320.000,00	7.320.000,00	-	5.124.000,00	2.196.000,00				
5	Regione Campania	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	B29I23002060007	Programmazione progettazione Reti territoriali per la valorizzazione Borghi locali - Creazione del modello di rete dei Comuni BSB - Borghi, Salute e Benessere	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00			
6	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2024	40.170.000,00	40.170.000,00	-	28.119.000,00	12.051.000,00				
7	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2025	40.170.000,00	40.170.000,00	-	-	28.119.000,00	12.051.000,00			
8	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2026	40.170.000,00	40.170.000,00	-	-	-	28.119.000,00	12.051.000,00		
9	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2027	40.170.000,00	40.170.000,00	-	-	-	-	28.119.000,00	12.051.000,00	
10	Regione Campania	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	Linea di azione	Piano strategico Cultura e Turismo - annualità 2028	40.170.000,00	40.170.000,00	-	-	-	-	-	28.119.000,00	12.051.000,00
11	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	B29I24000400001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2024	2.200.000,00	2.200.000,00	-	1.540.000,00	660.000,00				
12	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	B29I24000410001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2025	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	1.540.000,00	660.000,00			
13	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	B29I24000420001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2026	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	1.540.000,00	660.000,00		
14	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	B29I24000430001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2027	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	1.540.000,00	660.000,00	
15	Regione Campania	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	B29I24000440001	Linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica - annualità 2028	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	-	1.540.000,00	660.000,00
16	Province, Città Metropolitana di Napoli	07 - TRASPORTI	07.01 - TRASPORTO STRADALE	B17H22002930003	Piano triennale 2025-2027 di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade regionali	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	3.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	
17	Enti ecclesiastici	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Linea di azione	Adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento degli edifici di culto nella Regione Campania	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00
18	RAI - Radio Televisione Italiana	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B65I24000100009	Adeguamento sismico del Centro di Produzione RAI di Napoli	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
19	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	C22H24000300001	Adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento degli impianti sportivi nella Regione Campania	34.435.517,64	34.435.517,64	-	-	3.443.551,76	6.887.103,53	6.887.103,53	6.887.103,53	10.330.655,29
20	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	Linea di azione	Campania per le famiglie e per la natalità	59.940.000,00	59.940.000,00	-	-	5.994.000,00	11.988.000,00	11.988.000,00	11.988.000,00	17.982.000,00
21	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000200001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2024	30.000.000,00	30.000.000,00	-	21.000.000,00	9.000.000,00				
22	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000210001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2025	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	21.000.000,00	9.000.000,00			
23	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000220001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2026	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	21.000.000,00	9.000.000,00		
24	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000230001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2027	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	21.000.000,00	9.000.000,00	
25	Regione Campania	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B21I24000240001	Agevolazioni Trasporto Pubblico Studenti - Annualità 2028	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	21.000.000,00	9.000.000,00
26	Regione Campania	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	B69B24001710001	Efficace attuazione dell'Accordo di Coesione Campania 21-27	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
27	Regione Campania, Consorzio Bacino Inferiore del Volturno, Consorzio Ufita, Consorzio Velia, Comune di Paestum, Comune di Sarno, Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro	03.COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03 AGRICOLTURA	Linea di azione	COMPLETAMENTO DEL PROGR INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA E L'EFFICIENTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA REG.	255.402.882,90	32.485.092,39	222.917.790,51	-	3.248.509,24	6.497.018,48	6.497.018,48	9.745.527,72	6.497.018,48
28	REGIONE CAMPANIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B65B24000410006	AVVIO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI NAPOLI EST (PALAZZO DELLA REGIONE)	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00
29	REGIONE CAMPANIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B55B24000840001	RIGENERAZIONE URBANA DI SALERNO EST E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TRIBUNALE DI SALERNO	200.000.000,00	156.071.620,80	43.928.379,20	-	15.607.162,08	31.214.324,16	31.214.324,16	31.214.324,16	46.821.486,24
30	vari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	Linea di azione	Promozione di progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione collaborativi nel campo delle malattie rare	34.000.000,00	34.000.000,00		-	3.400.000,00	13.600.000,00	17.000.000,00		
31	vari	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	Linea di azione	Aerospazio	40.000.000,00	40.000.000,00		-	8.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
32	A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon"	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H69I23000180006	PIBIN-PED	3.585.233,79	3.585.233,79		358.523,38	3.226.710,41				
33	A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon"	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H69I23000220006	PIB-PED (operazione già avviata ai sensi art. 65 parag. 6 del Reg. UE 1303/2013)	2.412.170,85	2.412.170,85		241.217,09	2.170.953,77				
34	ASL NAPOLI 3 SUD	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	D74E23000060002	Fornitura in opera di un sistema di navigazione magnetica per elettrofisiologia avanzata	6.699.998,78	6.699.998,78		669.999,88	6.029.998,90				
35	Biogem scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E93C22001650002	Basi (EPI)GENetiche virali e dell'ospite di SUScettibilità alla infezione da SARS-CoV-2 (acronimo: EPIGENIUS-SARS-CoV-2)	1.069.970,00	1.069.970,00		106.997,00	962.973,00				
36	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di medicina molecolare e biotecnologie mediche (DMMBM)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001890002	Piattaforma per lo Sviluppo di Nuove Tecnologie Vaccinali	2.648.580,00	2.648.580,00		264.858,00	2.383.722,00				
37	Synergy-Net scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	H69I22000710002	Synergy for COVID	379.998,15	379.998,15		37.999,82	341.998,34				
38	COEPICA scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	G63C22000530002	Shaping the risk of COVID-19 in obesity and diabetes (SHARCODE)	545.750,00	545.750,00		54.575,00	491.175,00				
39	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Farmacia	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001900002	SVILUPPO DI NANOEMULSIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE BUCCALE DI ESTRATTI OLEOSI DI CANNABIS NEL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV 2.	228.000,00	228.000,00		22.800,00	205.200,00				
40	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001930002	Dispositivi medici funzionalizzati con peptidi antimicrobici per contrastare le co-infezioni batteriche pazienti affetti da Covid-19	606.480,00	606.480,00		60.648,00	545.832,00				
41	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001830002	Impatto del trattamento precoce anti-SARS-CoV-2 in soggetti VAccinati sulla progressione clinica e sull'insorgenza di LOng-COVID (SAVALO study)	250.800,00	250.800,00		25.080,00	225.720,00				
42	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di scienze biomediche avanzate	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E63C22001870002	Oltre la fase acuta: Effetti cardiovascolari a lungo termine dopo COVID-19 (Progetto CLOCK:Cardiovascular effects and Long COVID-19 Knowledge)	506.920,00	506.920,00		50.692,00	456.228,00				
43	CNR - ICB (Istituto di Chimica Biomolecolare)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B53C22003560002	Sviluppo di agenti terapeutici per COVID e LONG COVID da piccole molecole naturali	908.780,00	908.780,00		90.878,00	817.902,00				
44	CNR - IPCB (Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali)	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001420002	Strategie terapeutiche basate su Biomateriali polimerici, cellule staminali e loro derivati per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto indotta dall'infezione da COVID-19	1.043.525,00	1.043.525,00		104.352,50	939.172,50				
45	Fondazione TELETHON ETS	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	G63C22000520006	"COVerage Campania: COVID-19 e ricerca genomica"	1.943.040,00	1.943.040,00		194.304,00	1.748.736,00				
46	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B37G22000590002	"BETTER" - Biosensori E Tecnologie di Tracciamento automatico dei dati Elettronici con Relativa archiviazione via Interne	1.032.305,00	1.032.305,00		103.230,50	929.074,50				

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
47	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Medicina Sperimentale Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001260002	Espressione e attivazione del recettore beta-2-adrenergico come nuovo biomarcatore prognostici per la malattia COVID-19 grave.	380.190,00	380.190,00		38.019,00	342.171,00				
48	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001220002	Campagne di Vaccinazione anti-COVID-19: determinanti di compliance e loro implementazione per il miglioramento delle strategie e dell'efficienza dei Programmi di immunizzazion	139.655,00	139.655,00		13.965,50	125.689,50				
49	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001230002	Covid-19 and potential pandemic virus treatments (ANTIPANDEMIC PEPTIDES)	389.235,00	389.235,00		38.923,50	350.311,50				
50	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001250002	Impatto delle nuove varianti, l'uso di terapie antivirali precoci e stato vaccinale sulla presentazione clinica del COVID-19: studio retrospettivo/prospettico multicentric	182.400,00	182.400,00		18.240,00	164.160,00				
51	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001180002	Riposizionamento di farmaci per contrastare la fibrosi polmonare in pazienti post Covid-19	207.500,00	207.500,00		20.750,00	186.750,00				
52	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001270002	Il Danno polmonare post-acuto nei pazienti COVID-19: focus sui meccanismi di coinvolgimento infiammatorio epitelio-endoteliale del polmone nello sviluppo di sequele polmonari post -infezione da SARS-Cov2	241.260,00	241.260,00		24.126,00	217.134,00				
53	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001240002	Sviluppo di nuovi dispositivi "Lab-on-a-Chip" per la rapida detection e monitoraggio di marcatori associati alla Long Term COVID Syndrome in pazienti con insufficienza renale cronic	820.590,00	820.590,00		82.059,00	738.531,00				
54	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B63C22001210007	Analisi molecolare e tipizzazione linfocitaria finalizzata al monitoraggio della memoria immunitaria nell'infezione da SARS-Cov-2	401.477,00	401.477,00		40.147,70	361.329,30				
55	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli'	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B53C22003470002	SMART&SAFE 2. Design per "Sistemi Smart di Protezione Inclusiva" (S2 PI)	253.967,80	253.967,80		25.396,78	228.571,02				
56	CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore scarl	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	D63C22000570002	CEINGE TASK-FORCE-2022 COVID19	2.271.640,00	2.271.640,00		227.164,00	2.044.476,00				
57	CNR - ISASI (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	B53C22003100002	SERS-CoV: Piattaforme di Nanobiosensing Avanzato per diagnostica e sorveglianza POC	304.000,00	304.000,00		30.400,00	273.600,00				
58	Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Sanità Pubblica	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	E65E22000370002	Big data sanitari per la prevenzione e pianificazione sanitaria del COVID-19 in regione Campania	181.639,29	181.639,29		18.163,93	163.475,36				
59	IRCCS Pascale	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H64E23000140002	Sistema per la gestione meccanizzata del farmaco a letto del paziente e dei trattamenti chemioterapici (operazione già avviata ai sensi art. 65 parag. 6 del Reg. UE 1303/2013	7.075.885,81	7.075.885,81		707.588,58	6.368.297,23				
60	AORN Moscati	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	C32I14000370006	Implementazione e potenziamento tecnologico delle attività di riabilitazione ospedaliera e assistenza specialistica ambulatoriale dei plessi ospedalieri di competenza dell'AORN Mosca	11.044.015,00	11.044.015,00		1.104.401,50	9.939.613,50				
61	ASL NA 1 CENTRO	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	B69I23000280006	Digitalizzazione dei processi associati alla logistica del farmaco e dei dispositivi medici	6.000.000,00	6.000.000,00		600.000,00	5.400.000,00				
62	AORN OSPEDALE DEI COLLI	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H64E23000100006	Potenziamento aree diagnostiche e chirurgiche post - COVID	8.660.162,00	8.660.162,00		866.016,20	7.794.145,80				
63	AORN OSPEDALE DEI COLLI	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	H64E17000320006	ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria, attraverso l'adeguamento dell'involucro edilizio ed il potenziamento del sistema impiantistico nel P.O. C.T.C	6.000.000,00	6.000.000,00		600.000,00	5.400.000,00				
64	Regione Campania	02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	B26G22016840006	NUE Numero Unico Europeo di Emergenza 112	15.000.000,00	15.000.000,00		1.500.000,00	13.500.000,00				
65	Comune di Foiano di Val Fortore	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	B47C18012840002	Efficientamento energetico degli alloggi ERP di Via Montetto I e II.	1.660.445,54	1.660.445,54		166.044,55	1.494.400,99				
66	Comune di Castel Volturno	04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	F76I18001170002	Progetto di ristrutturazione mediante interventi di eco–efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria della casa comunale di Castel Volturno	1.588.304,78	1.588.304,78		158.830,48	476.491,43	952.982,87			
67	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	B22H18000540007	Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale per il ripristino dell'officialità idraulica e la mitigazione del rischio di alluvione - CAS	7.000.000,00	7.000.000,00		700.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00			
68	Regione Campania	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	B66G16001020006	Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi presso lo STIR di Casalduni (BN)	21.210.000,43	21.210.000,43		2.121.000,04	4.242.000,09	6.363.000,13	8.484.000,17		
69	Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale (ex. Autorità Portuale di Napoli)	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	I67D12000000006	Grande Progetto "Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli" A1 - Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale.	17.082.679,00	17.082.679,00		-	1.708.267,90	3.416.535,80	6.833.071,60	5.124.803,70	
70	Comune di Torre Annunziata	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	G41J18000310006	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA - BARRIERE SOMMERSE PERMEABILI ECOCOMPATIBILI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INSABBIAMENTO DEL PORTO, RINATURALIZZANDO GLI AREALI MARINI COMPROMESSI DAL SARNO	6.926.330,95	6.926.330,95		-	692.633,10	1.385.266,19	2.770.532,38	2.077.899,29	
71	EAV	07 - TRASPORTI	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	F14H17000500001	Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese e Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse	15.000.000,00	15.000.000,00		-	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	
72	EAV	07 - TRASPORTI	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	F79D16001140002	Interventi di riqualificazione della stazione di Nola e dell'area antistante ed eliminazione di interferenze sulla linea Napoli - Baiano nel territorio di nolan	32.260.000,00	32.260.000,00		-	3.226.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00	9.678.000,00	6.452.000,00

25A00203

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 8 gennaio 2025.

Modifiche del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021;

Vista la delibera 15 luglio 2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 20 settembre 2021, recante modifiche all'art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa sopra citato;

Vista la novella all'art. 14, comma 7, del predetto regolamento del 22 dicembre 2020, approvata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 299 del 17 dicembre 2021;

Viste le modifiche all'art. 14, comma 7, lettera *a)*, n. 1, e all'art. 14-*ter*, comma 6, n. 1, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 359 del 24 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 - del 2 novembre 2023;

Vista la delibera n. 79, a firma del Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024 e, in particolare, l'art. 5 recante modifiche all'art. 14, comma 7, e all'art. 14-*ter*, comma 6, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Ritenuto di provvedere alle modificazioni dell'art. 14, comma 7, lettera *a)*, aggiungendo dopo il n. 2) il segno di punteggiatura «;» e, nel rigo successivo, il nuovo numero «2-*bis*) incarico di presidente di collegio consultivo tecnico» e dell'art. 14-*ter*, comma 6, aggiungendo dopo il n. 2) il segno di punteggiatura «;» e, nel rigo successivo, il nuovo numero «2-*bis*) incarico di presidente di collegio consultivo tecnico»;

Decreta:

Il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021, è modificato come segue:

all'art. 14, comma 7, lettera *a)*, dopo il n. 2) vanno aggiunti il segno di punteggiatura «;» e nel rigo successivo, il nuovo numero «2-*bis*) incarico di presidente di collegio consultivo tecnico».

all'art. 14-*ter*, comma 6, dopo il n. 2), vanno aggiunti il segno di punteggiatura «;» e, nel rigo successivo, il nuovo numero «2-*bis*) incarico di presidente di collegio consultivo tecnico».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2025

Il Presidente: MARUOTTI

25A00247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril arginina/indapamide/amlodipina, «Perindopril/indapamide/amlodipina Teva Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 356 del 23 dicembre 2024

Procedura europea n. CZ/H/1195/001-004/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINA TEVA Italia, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«5 mg/1.25 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277010 (in base 10) 1JWV6L (in base 32);

«5 mg/1.25 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277022 (in base 10) 1JWV6Y (in base 32);

«5 mg/1.25 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277034 (in base 10) 1JWV7B (in base 32);

«5 mg/1.25 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277046 (in base 10) 1JWV7Q (in base 32);

«5 mg/1.25 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277059 (in base 10) 1JWV83 (in base 32);

«5 mg/1.25 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277061 (in base 10) 1JWV85 (in base 32);

«10 mg/2.5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277073 (in base 10) 1JWV8K (in base 32);

«10 mg/2.5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277085 (in base 10) 1JWV8X (in base 32);

«10 mg/2.5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277097 (in base 10) 1JWV99 (in base 32);

«10 mg/2.5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277109 (in base 10) 1JWV9P (in base 32);

«10 mg/2.5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277111 (in base 10) 1JWV9R (in base 32);

«10 mg/2.5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 051277123 (in base 10) 1JWVB3 (in base 32).

Principio attivo: perindopril arginina/indapamide/amlodipina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Actavis Ltd.

BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate

ZTN3000 Zejtun, Malta

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza- PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00192

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 778 del 19 dicembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM ISTANT 2 mg Orodispergeerbare tabletten - 60 Orodispergeerbare tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE181422, intestato alla società Johnson & Johnson Consumer NV/SA Michel de Braeystraat 52 2000 Antwerpen Belgio e prodotto da Janssen-Cilag , Via C. Janssen, 04010 Borgo San Michele, Italia, JNTL Consumer Health (France), Domaine de Maigremont, 27100 Val-De-Reuil, Francia, Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Michel De Bra-

eystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano, MI.

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 038396053 (in base 10) 14MS4P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: gelatina, mannitolo (E421), aspartame (E951), aroma menta (contiene etanolo e alcool benzilico), sodio bicarbonato.

Eliminare al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento esterno l'indicazione: «Conservare a temperatura non superiore a 25°C».

Ed inserire le seguenti informazioni: «Conservare nella confezione originale. Se le compresse si sono indurite, non possono essere più adoperate.»

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) - Italia.

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO) - Italia.

Kohlpharma GmbH - Im Holzhau 8 - 66663 Merzig (Germania).

Prespack sp.zo.o. - Grzybowa 8C - 62-081 Wysogotowo (Polonia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C. : 038396053.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 038396053.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00205

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende disponibili, a valere sul Libretto Smart, a partire dal 16 gennaio 2025:

un nuovo Deposito Supersmart Young, con vincoli a centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestatari di un Libretto Smart di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, al tasso di interesse pari al 2,25% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Young con vincoli a centottanta giorni, al tasso di interesse pari al 2,50% annuo lordo a scadenza, è interrotto;

un nuovo Deposito Supersmart Pensione, destinato ai titolari di Libretto Smart, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso Poste Italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio Libretto Smart ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul Libretto Smart, con vincoli a trecentosessantaquattro giorni e tasso di interesse pari al 2,25% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Pensione con vincoli a trecentosessantaquattro giorni, al tasso di interesse pari al 2,50% annuo lordo a scadenza, è interrotto;

un nuovo Deposito Supersmart Open, con vincoli a trecentosessanta giorni, destinato ai titolari del Libretto Smart, ad un tasso di interesse pari al 1,50% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il Deposito Supersmart Open con vincoli a trecentosessanta giorni, al tasso di interesse pari al 2,00% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo del Libretto Smart contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A00261

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo».

Si rende noto che sul sistema di informazione della Commissione UE «eAmbrosia - Registro delle indicazioni geografiche UE» è stata pubblicata in data 26 settembre 2024, la descrizione della modifica ordinaria che non modifica il documento unico del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo», avvenuta con il decreto 9 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2024.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo», consolidato con la predetta «modifica ordinaria» che non modifica il documento unico, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

25A00188

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina

Con decreto ministeriale 353 datato 23 dicembre 2024 è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina al C.V. Molteni Gian Battista, nato il 14 ottobre 1968 ad Aosta, con la seguente motivazione:

«"Ufficiale Superiore di pregevolissima caratura, nettamente emergente per le preclare doti intellettuali, umane e di carattere, per l'impareggiabile abnegazione, l'incondizionata passione per la professione nonché per lo smisurato bagaglio di esperienze specialistiche che ha conseguito straordinari risultati professionali. È stato elemento fondante della linea AV-8B+ della Marina e propulsore indiscusso - fin dagli albori - del Programma F-35B, di cui ha guidato le delicatissime fasi iniziali di sperimentazione e il successivo ingresso in servizio in Forza Armata. In particolare, è stato promotore della gestione contemporanea delle due linee di volo AV-8B+ e F-35B, introducendo il concetto di doppia qualifica per i piloti e sviluppando soluzioni addestrative innovative, grazie alle quali è stata impressa una continua accelerazione.al processo di crescita della componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione, consentendo alla Marina di conseguire la capacità operativa iniziale "*Expeditionary sea-based*" sul sistema d'arma F-35B; obiettivo che permette all'Italia di ergersi quale unico Paese in Unione europea a poter esprimere tale capacità. Splendida figura di Ufficiale e dirigente di assoluto pregio, rara professionalità e sicura affidabilità, con il proprio encomiabile operato, ha dato prova di straordinaria perizia, virtuosa duttilità, altissimo valore e illuminata leadership, contribuendo ad accrescere il lustro, l'immagine, il prestigio e la rilevanza della Marina militare, della difesa e dell'Italia nel panorama internazionale"». Grottaglie (TA), novembre 2019 - ottobre 2024.

25A00191

Concessione delle medaglie di bronzo al valore di Marina

Con decreto presidenziale n. 157 datato 20 dicembre 2024 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore di Marina al C.V. Andrea Quondamatteo, nato il 6 giugno 1976 a San Benedetto del Tronto (AP), con la seguente motivazione:

«In uno scenario regionale estremamente complesso e in un contesto operativo connotato da un alto livello di rischio a fronte di una minaccia multi-dimensionale e ibrida, guidava valorosamente il suo equipaggio in molteplici attività a difesa del traffico marittimo internazionale, anche neutralizzando in diverse circostanze, con grande perizia, anche marinaresca, la minaccia aerea costituita da droni, provenienti dal territorio dello Yemen controllato dagli Houthi, consentendo il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione sotto egida dell'Unione europea. Fulgido esempio di dedizione, senso del dovere e di responsabilità, contribuiva a dare lustro e prestigio alla nazione in ambito internazionale». Acque del Mar Rosso e del Golfo di Aden, 19 febbraio-29 aprile 2024.

Con decreto presidenziale n. 158 datato 20 dicembre 2024 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore di Marina al C.F. Alessandro Consoli, nato il 21 giugno 1982 a Genova, con la seguente motivazione:

«In uno scenario regionale estremamente complesso e in un contesto operativo dinamico e articolato, soprattutto caratterizzato da un alto livello di rischio per la persistenza di una minaccia multi-dimensionale e asimmetrica, conduceva brillantemente il suo equipaggio in innumerevoli e intense attività a difesa della libertà di navigazione, assicurando la protezione ravvicinata a numerosi mercantili in aree ad alto rischio, anche a fronte di attacchi perpetrati con l'impiego di missili e droni, neutralizzando in diverse circostanze, con grande perizia, anche marinaresca, la minaccia aerea proveniente dal territorio dello Yemen controllato dagli Houthi, consentendo quindi il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione sotto egida dell'Unione europea. Fulgido esempio di dedizione, senso del dovere e di responsabilità, contribuiva a dare lustro e prestigio alla nazione in ambito internazionale». Acque del Mar Rosso e del Golfo di Aden, 20 aprile-14 giugno 2024.

25A00194

Concessione delle madaglie di bronzo al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale n. 51 datato 13 dicembre 2024 è stata concessa della medaglia di bronzo al merito Aeronautico al tenente colonnello Simone Bartoloni, nato il 19 novembre 1981 a Roma, con la seguente motivazione:

«In occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell'Aeronautica militare italiana il tenente colonnello navigatore Simone Bartoloni ha brillantemente assolto il compito di navigatore del velivolo al comando del pacchetto di assetti in volo durante l'irripetibile circostanza del 28 marzo 2023 a Roma. In tale occasione ha chiaramente espresso adamantine capacità di pianificazione, gestione e coordinamento delle atipiche e complesse procedure connesse all'esecuzione di una numerosa ed eterogenea formazione di velivoli rappresentativi dell'intera Forza armata, ideata *ad hoc* per celebrare i cento anni, attraverso una inedita composizione in volo che prevedeva sezioni in passaggi successivi. Le sue pregevoli doti di navigatore militare, unitamente a una robusta competenza professionale e innate qualità di *leadership*, sono risultate decisive nel fornire una prestazione eccezionale per contenuti tecnici, spettacolarità e oggettivo ritorno di immagine mantenendo, nel contempo, elevatissimi livelli complessivi di sicurezza ed evidenziando non comuni abilità di controllo e sincronizzazione del pacchetto di assetti. Il contributo fornito rappresenta un tangibile e impeccabile modello di squadra, conseguendo straordinari risultati di precisione tecnica e perfetta fasatura degli sforzi logistico-operativi, esaltando così il sistema organizzativo di Forza armata posto in essere durante l'intero anno e contribuendo a dare indiscusso lustro all'Aeronautica militare come palesato dagli entusiasmanti ritorni pervenuti dalle migliaia di spettatori e dalle più alte cariche dello Stato presenti». Roma, 28 marzo 2023.

Con decreto ministeriale n. 52 datato 13 dicembre 2024 è stata concessa della medaglia di bronzo al merito Aeronautico al maggiore Nunzio Puca, nato il 25 aprile 1983 a Napoli, con la seguente motivazione:

«In occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell'Aeronautica militare italiana il maggiore navigatore Nunzio Puca ha brillantemente assolto il compito di navigatore del velivolo al comando del pacchetto di assetti in volo durante l'irripetibile circostanza del 17 e 18 giugno - Manifestazione aerea presso l'aeroporto di Pratica di Mare. In tale occasione ha chiaramente espresso adamantine capacità di pianificazione, gestione e coordinamento delle atipiche e complesse procedure connesse all'esecuzione di una numerosa ed eterogenea formazione di velivoli rappresentativi dell'intera Forza armata, ideata *ad hoc* per celebrare i cento anni, attraverso una inedita composizione in volo che prevedeva sezioni in passaggi successivi. Le sue pregevoli doti di navigatore militare, unitamente a una robusta competenza professionale e innate qualità di *leadership*, sono risultate decisive nel fornire una prestazione eccezionale per contenuti tecnici, spettacolarità e oggettivo ritorno di immagine manterido, nel contempo, elevatissimi livelli complessivi di sicurezza ed evidenziando non comuni abilità di controllo e sincronizzazione del pacchetto di assetti. Il contributo fornito rappresenta un tangibile e impeccabile modello di squadra, conseguendo straordinari risultati di precisione tecnica e perfetta fasatura degli sforzi logistico-operativi, esaltando così l'ingranaggio organizzativo di Forza armata posto in essere durante l'intero anno e contribuendo a dare indiscusso lustro all'Aeronautica militare come palesato dagli entusiasmanti ritorni pervenuti dalle migliaia di spettatori e dalle più alte cariche dello Stato presenti». Pratica di Mare, 17-18 giugno 2023.

Con decreto ministeriale n. 53 datato 13 dicembre 2024 è stata concessa della medaglia di bronzo al merito Aeronautico al maggiore Marco Zoppitelli, nato il 5 agosto 1977 a Perugia, con la seguente motivazione:

«In occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell'Aeronautica militare italiana il maggiore pilota Marco Zoppitelli ha brillantemente assolto il compito di comandante del pacchetto di velivoli durante le irripetibili circostanze del 28 marzo 2023 a Roma e del 17 e 18 giugno - Manifestazione aerea presso l'aeroporto di Pratica di mare. Durante tali eventi, ha chiaramente espresso adamantine capacità di pianificazione, gestione e coordinamento delle atipiche e complesse procedure connesse all'esecuzione di una numerosa ed eterogenea formazione di velivoli, rappresentativi dell'intera Forza armata, ideata *ad hoc* per celebrare i cento anni, attraversi una inedita composizione in volo che prevedeva sezioni in passaggi successivi. Le sue pregevoli doti di pilota militare, unitamente a una robusta competenza professionale e innate qualità di *leadership*, sono risultate decisive nel fornire una prestazione eccezionale per contenuti tecnici, spettacolarità e oggettivo ritorno di immagine mantenendo, nel contempo, elevatissimi livelli complessivi di sicurezza ed evidenziando non comuni abilità di controllo e sincronizzazione del pacchetto di assetti sotto il suo comando. Il contributo fornito rappresenta un tangibile e impeccabile modello di squadra, conseguendo straordinari risultati di precisione tecnica e perfetta fasatura degli sforzi logistico-operativi, esaltando così l'ingranaggio organizzativo di Forza armata posto in essere durante l'intero anno e contribuendo a dare indiscusso lustro all'Aeronautica militare come

palesato dagli entusiasmanti ritorni pervenuti dalle migliaia di spettatori e dalle più alte cariche dello Stato presenti». Roma, 28 marzo 2023 - Pratica di Mare, 17-18 giugno 2023.

Con decreto ministeriale n. 54 datato 13 dicembre 2024 è stata concessa della medaglia di bronzo al merito Aeronautico al maggiore Alex Milovan, nato il 2 marzo 1982 a Grosseto, con la seguente motivazione:

«In occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell'Aeronautica militare italiana il maggiore pilota Alex Milovan ha brillantemente assolto il compito di comandante della "Formazione Cento" durante le irripetibili circostanze del 28 marzo 2023 a Roma e del 17 e 18 giugno - Manifestazione aerea presso l'aeroporto di Pratica di Mare. Durante tali eventi, ha chiaramente espresso adamantine capacità di pianificazione, gestione e coordinamento delle atipiche e complesse procedure connesse all'esecuzione di una numerosa ed eterogenea formazione di velivoli da combattimento, ideata *ad hoc* per celebrare i cento anni della Forza armata, attraverso una inedita composizione in volo. Le sue pregevoli doti di pilota militare, unitamente a una robusta competenza professionale e innate qualità di *leadership*, sono risultate decisive nel fornire una prestazione eccezionale per contenuti tecnici, spettacolarità e oggettivo ritorno di immagine mantenendo, nel contempo, elevatissimi livelli complessivi di sicurezza. Il contributo fornito rappresenta un tangibile e impeccabile modello di squadra, conseguendo straordinari risultati di precisione tecnica e perfetta sincronizzazione degli sforzi logistico-operativi, esaltando così l'ingranaggio organizzativo di Forza armata posto in essere durante l'intero anno e contribuendo a dare indiscusso lustro all'Aeronautica militare come palesato dagli entusiasmanti ritorni pervenuti dalle migliaia di spettatori e dalle più alte cariche dello Stato presenti». Roma, 28 marzo 2023 Pratica di Mare, 17-18 giugno 2023.

25A00195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Integrazione dei beneficiari delle prestazioni di NASPI e DIS-COLL all'interno del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa SIISL, in attuazione degli articoli 25 e 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

Si dà avviso che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, registrato dalla Corte dei conti al prot. n. 3164 del 13 dicembre 2024, con cui sono state individuate le modalità attuative dell'art. 25 e dell'art. 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

25A00193

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-012) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(*di cui spese di spedizione € 257,04)** - annuale **€ 438,00**
(*di cui spese di spedizione € 128,52*) * - semestrale **€ 239,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(*di cui spese di spedizione € 19,29*)* - annuale **€ 68,00**
(*di cui spese di spedizione € 9,64*)* - semestrale **€ 43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(*di cui spese di spedizione € 41,27*)* - annuale **€ 168,00**
(*di cui spese di spedizione € 20,63*)* - semestrale **€ 91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(*di cui spese di spedizione € 15,31*)* - annuale **€ 65,00**
(*di cui spese di spedizione € 7,65*)* - semestrale **€ 40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(*di cui spese di spedizione € 50,02*)* - annuale **€ 167,00**
(*di cui spese di spedizione € 25,01*)* - semestrale **€ 90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(*di cui spese di spedizione € 383,93*)* - annuale **€ 819,00**
(*di cui spese di spedizione € 191,46*)* - semestrale **€ 431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale **€ 86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale **€ 55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C